



Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Risorse Umane
Direzione Centrale Benessere Organizzativo Sicurezza e Logistica

Roma, 05-04-2024

Messaggio n. 1374

Allegati n.3

OGGETTO: Convenzione quadro tra l'INPS e le Università per l'attivazione di tirocini curriculari

Premessa

L'Istituto, al fine di offrire un'adeguata formazione per agevolare l'ingresso delle nuove generazioni nel mondo del lavoro, ha adottato nel corso degli anni diversi schemi di Convenzione quadro con le Università per l'attivazione di tirocini curriculari, da svolgersi presso le proprie Strutture e finalizzati a integrare il percorso di studi, prima del conseguimento del titolo, tramite l'acquisizione nella pratica di conoscenze in materia previdenziale e nel settore economico e produttivo.

A seguito di intervenute modifiche organizzative e dell'introduzione di nuove disposizioni in materia di *privacy* e di sicurezza sui luoghi di lavoro, si è reso necessario aggiornare la Convenzione quadro, approvata con la determinazione presidenziale n. 67 del 17 maggio 2016.

Pertanto, con la determinazione commissariale n. 9 del 31 gennaio 2024 (Allegato n. 1) è stata adottata la nuova Convenzione quadro per l'attivazione dei tirocini curriculari con le Università.

Le convenzioni attualmente attive con le Università (Allegato n. 2), sottoscritte sulla base del precedente schema negoziale di cui alla determinazione presidenziale n. 67/2016, restano valide ed efficaci fino alla loro data di scadenza. Nel caso in cui, invece, alla data di pubblicazione del presente messaggio, fossero state solo avviate le attività prodromiche alla sottoscrizione della convenzione secondo il precedente schema, si dovrà utilizzare la procedura

inerente al nuovo schema di Convenzione quadro.

Con il presente messaggio si illustrano gli aspetti maggiormente rilevanti del nuovo schema convenzionale, nonché le istruzioni per la gestione operativa dei rapporti con le Università e i tirocinanti, in sostituzione di quanto previsto dal messaggio n. 2759 del 21 giugno 2016 e dal messaggio operativo n. 3974 del 26 ottobre 2018, in riferimento ai tirocini per studenti universitari.

1. La Convenzione quadro e la gestione dei rapporti tra l'INPS, le Università e il tirocinante

Sono delegati alla sottoscrizione della Convenzione quadro, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 3, i Direttori regionali e i Direttori di coordinamento metropolitano sul cui territorio di competenza insiste la sede legale dell'Università richiedente.

I tirocini in esame possono essere svolti in qualsiasi Struttura, centrale o territoriale, dell'INPS, fermo restando quanto di seguito precisato. I tirocini possono essere attivati su apposita istanza dell'Università, che avrà cura di segnalare gli studenti interessati alla Struttura ospitante individuata.

L'Istituto si impegna ad accogliere presso le proprie Strutture, centrali e territoriali, studenti in tirocinio curriculare che non hanno ancora concluso il ciclo di studi universitario o postuniversitario, su proposta dell'Università, in numero compatibile con la disponibilità delle medesime Strutture.

I rapporti che l'INPS instaura con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né altro tipo di rapporto di lavoro. Pertanto, l'Istituto non erogherà alcuna indennità o compenso per gli studenti in tirocinio.

La Convenzione quadro ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà dell'Istituto e dell'Università, da manifestarsi tramite scambio di posta elettronica certificata (PEC) sei mesi prima della scadenza della medesima Convenzione.

1.1 Accordo attuativo di tirocinio curriculare e attestazione dello svolgimento del tirocinio

Ai fini dell'attivazione del tirocinio, l'Istituto, l'Università e il tirocinante stipulano un accordo attuativo, secondo lo schema allegato alla Convenzione quadro (Allegato n. 3).

L'accordo attuativo disciplina le modalità di attuazione della collaborazione fra le Parti, specificando in particolare gli obblighi assicurativi e quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs 9 aprile 2008, n. 81.

L'accordo attuativo è sottoscritto, per conto dell'Istituto, dal responsabile della Struttura dell'INPS che ospita il tirocinante. La durata del tirocinio è stabilita nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

Nell'accordo attuativo viene designato un *tutor* dell'INPS che concorderà il progetto formativo con il *tutor* dell'Università e con lo studente. Una volta approvato il progetto formativo, verranno posti in essere gli adempimenti necessari al corretto inserimento dello studente nell'ambito della unità organizzativa individuata. Alla fine del tirocinio, il *tutor* dell'INPS redigerà la scheda di valutazione dello studente che ha effettuato il tirocinio sulla base della quale l'INPS rilascerà un attestato relativo al tirocinio svolto.

Nel caso in cui lo studente richiedente sia dipendente dell'Istituto, il richiedente potrà effettuare il tirocinio – nel rispetto delle condizioni previste dal presente messaggio – presso l'unità organizzativa di appartenenza e durante l'orario di lavoro, esclusivamente qualora il

percorso formativo abbia a oggetto attività coincidenti con le ordinarie funzioni svolte dal dipendente nel consueto ambito lavorativo.

Nell'eventualità in cui il tirocinio comporti, invece, lo svolgimento di attività istituzionali estranee alle ordinarie mansioni del dipendente, la partecipazione al percorso formativo non potrà essere equiparata ad attività lavorativa e il tirocinio dovrà essere svolto al di fuori dell'orario di lavoro, giustificando l'assenza mediante ricorso agli ordinari istituti contrattuali (quali, ferie, permessi per particolari motivi personali, permessi a recupero, ecc.).

La valutazione in ordine alla riconducibilità delle attività oggetto del tirocinio alle mansioni e ai compiti di norma svolti dal dipendente è rimessa al dirigente responsabile della risorsa.

Si precisa, infine, che le richieste di attivazione di tirocinio presso le Direzioni centrali dell'INPS devono essere inviate alla Direzione centrale Organizzazione, che provvede a contattare e supportare la Direzione centrale individuata.

1.2 Copertura assicurativa del tirocinante e disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Università, come soggetto promotore, si impegna ad assicurare il tirocinante presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi; la copertura assicurativa dovrà ricomprendere anche le attività eventualmente svolte esternamente alle Strutture dell'INPS, purché rientranti nel progetto formativo.

L'INPS, come soggetto ospitante, si impegna, tra l'altro, ad assicurare le misure di tutela e il rispetto degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 81/2008.

2. Trattamento dei dati personali

L'Istituto e le Università, unitamente ai tirocinanti, si impegnano al rispetto degli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, "Regolamento UE") e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 (di seguito, "Codice").

In tale ambito si richiama l'opportunità di procedere alla nomina dei tirocinanti quali "Persone autorizzate al trattamento dei dati personali" sotto l'autorità diretta del Titolare dell'INPS, ai sensi degli articoli 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice, indicando, con precise e dettagliate istruzioni, le modalità con cui gli studenti, nei singoli casi, sono ammessi a effettuare operazioni che implicino utilizzo di dati personali e provvedendo a richiamare l'attenzione di ciascuno sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati medesimi.

A tale fine si richiama la circolare n. 97 del 5 dicembre 2023 e, in particolare, l'Allegato n. 2 alla stessa.

In considerazione di quanto rappresentato, si rende opportuna una puntuale pianificazione delle attività di affiancamento operativo ai tirocinanti in modo tale che il loro accesso agli archivi, elettronici e cartacei, nonché alle varie procedure informatiche in uso presso l'Istituto sia consentito esclusivamente laddove indispensabile, inibendo ogni possibile forma di

individuazione e selezione dei dati da trattare.

In ogni caso, l'accesso agli archivi, qualora indispensabile, deve avvenire esclusivamente sotto la diretta e continua supervisione del funzionario incaricato dell'affiancamento, al pari dell'utilizzo delle procedure informatiche, che deve avvenire all'interno della sessione di lavoro aperta dal medesimo funzionario con le proprie credenziali di accesso.

3. Istruzioni operative per la stipula delle convenzioni tramite l'applicativo "Sistema Gestionale delle Convenzioni"

La nuova Convenzione quadro è disponibile tramite il "Sistema gestionale delle convenzioni", accessibile al seguente percorso intranet: "Servizi" > "Gestione e assistenza sui servizi Internet" > "Sistema gestionale delle Convenzioni".

I Direttori regionali e i Direttori di coordinamento metropolitano sono delegati alla sottoscrizione delle singole convenzioni con le Università la cui sede legale insiste nel territorio di loro competenza. Le singole convenzioni devono essere conformi allo schema adottato con la determinazione commissariale n. 9/2024. L'accordo attuativo è sottoscritto, per conto dell'Istituto, dal responsabile della Struttura che ospita il tirocinante.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi